Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 maggio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 23 MAGGIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977 per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 10 aprile 1972; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4779)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **199**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Napoli è istituita la facoltà di scienze politiche, a decorrere dall'anno accademico 1972-73.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Napoli e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato, di istituzioni di diritto e procedura penale e di diritto tributario.

I titolari dei predetti posti di professore di ruolo di diritto costituzionale italiano e comparato, di istituzioni di diritto e procedura penale e di diritto tributario sono contemporaneamente trasferiti alla stessa facoltà di scienze politiche.

b) tre posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Napoli e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato, di istituzioni di diritto e procedura penale e di diritto tributario.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 3. — VALENTINI

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Napoli, relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche.

Art. 9: all'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Napoli è aggiunta la seguente:

Facoltà di scienze politiche.

Art. 20: è abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Gli articoli da 30 a 55 relativi agli istituti della facoltà di giurisprudenza assumono la numerazione da 25 a 50.

Gli articoli da 25 a 29 sono soppressi.

Dopo l'art. 50 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facoltà di scienze politiche.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 51. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea è di quattro anni ed il titolo di ammissione è quello richiesto dalla legge.

Art. 52. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze politiche si articolano in un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;
b) politico-sociale.

Art. 53. — Biennio propedeutico.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico, comuni ai due indirizzi, sono i seguenti:

a) *Obbligatori sul piano nazionale*:
1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà*:
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Politica economica e finanziaria;
9) Storia delle dottrine politiche.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 54. — Biennio di specializzazione.

Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-amministrativo sono i seguenti:

a) *Obbligatori sul piano della facoltà*:
1) Diritto amministrativo;
2) Diritto finanziario;
3) Istituzioni di diritto e procedura penale;
4) Diritto internazionale;
5) Dottrina dello Stato.

b) *A scelta dello studente*:
6) Diritto ecclesiastico;
7) Scienza delle finanze;
8) Filosofia del diritto;
9) Storia contemporanea;
10) Diritto internazionale della navigazione;
11) Organizzazione sindacale e del lavoro;
12) Contabilità di Stato;
13) Storia delle istituzioni dei paesi afro-asiatici;
14) Storia dei trattati e politica internazionale;
15) Diritto pubblico romano.

Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-sociale sono i seguenti:

a) *Obbligatori sul piano della facoltà*:
1) Diritto pubblico comparato;
2) Istituzioni di diritto penale;
3) Organizzazione economica internazionale;
4) Storia delle dottrine economiche.

b) *A scelta dello studente*:
5) Dottrina dello Stato;
6) Storia delle istituzioni dei paesi afro-asiatici;
7) Geografia politica ed economica;
8) Criminologia;
9) Demografia;
10) Diritto tributario;
11) Diritto regionale;
12) Legislazione sociale;
13) Statistica economica;
14) Storia dell'amministrazione pubblica;
15) Storia dell'economia.

Gli insegnamenti di diritto internazionale e di diritto costituzionale italiano e comparato sono comuni a quelli impartiti per il corso di laurea in giurisprudenza.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Lo studente è obbligato a frequentare i corsi ed a sostenere gli esami di almeno dieci materie stabilite nell'elenco dell'indirizzo prescelto.

Art. 55. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali e quelli relativi a due lingue straniere scelte fra le seguenti:

Francese;
Inglese;
Tedesco;
Russo.

Art. 56. — Coloro che, forniti del titolo di studio richiesto, sono in possesso di una laurea o diploma di altra facoltà, possono essere iscritti ad un anno successivo al primo, per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati. In ogni caso gli ammessi debbono superare gli esami prescritti per il conseguimento della nuova laurea, salvo quelli comuni superati per il conseguimento della precedente.

Art. 57. — Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1972, n. 200.

Ripartizione di sette posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, con il quale, ripartiti novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria, risultano tuttora disponibili novantasette posti sul complessivo accantonamento disposto ai sensi e per gli effetti del citato art. 18 della legge n. 62;

Considerato che il numero dei posti accantonati con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;

Considerata l'opportunità — tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra — di sciogliere dalla riserva sette posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sette posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Milano	
1) Cattedra di economia politica II .	1
Università di Napoli	
1) Cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale (corso di laurea in scienze politiche)	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Torino	
1) Cattedra di storia delle dottrine politiche	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Roma	
1) Cattedra di diritto amministrativo II	1
2) Cattedra di diritto della navigazione . .	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma	
1) Cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I	1
2) Cattedra di semeiotica medica II . . .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 18. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 195: « Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, con sede in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1972, sono annesse le seguenti modifiche di statuto:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dal seguente articolo:

« L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM, con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni acquisite o ad esso trasferite a sensi di legge.

Le direttive generali che l'ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

L'ente opera nei settori di cui al primo comma del presente articolo, nonchè in quelli ad essi collegati da un rapporto di strumentalità, accessorietà e complementarietà.

L'ente provvede inoltre a promuovere, sulla base delle direttive di cui al secondo comma, iniziative nel campo della ricerca mineraria ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dal seguente comma:

« Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, impartisce le direttive e provvede al coordinamento dei settori di attività dell'ente ».

Art. 3.

I primi due comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, sono sostituiti dai seguenti comma:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente, dal vice presidente e da sette membri nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, tra cui un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sette membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto ».

Art. 4.

I punti *c)* ed *f)* dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, sono sostituiti dai seguenti punti:

« *c)* sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento a lungo termine »;

« *f)* sulla nomina e revoca, su proposta del presidente, di dirigenti con qualifica di direttore generale ».

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dai seguenti comma:

« Il consiglio può delegare al presidente quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie.

Il consiglio su proposta del presidente può, altresì, delegare al vice presidente e ad uno o più membri talune delle attribuzioni di cui al precedente comma ».

Art. 5.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dal seguente articolo:

« Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve altresì essere convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente o, in mancanza, dal più anziano dei membri presenti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dai seguenti comma:

« I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni.

Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sarà scelto tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, è sostituito dal seguente comma:

« Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ».

Il Ministro: PICCOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Antonino Orazio Bonifacio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dello interno;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Armando Ingrassia, direttore di sezione del Ministero dell'interno, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte », in sostituzione del dott. Antonino Orazio Bonifacio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 100

(7235)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Consolidamento dell'abitato della frazione Montegiordano Marina, nel comune di Montegiordano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;

Ritenuto che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Montegiordano Marina, frazione del comune di Montegiordano, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Vista la proposta in data 16 febbraio 1970 avanzata dall'ufficio del genio civile di Cosenza tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Montegiordano Marina, frazione del comune di Montegiordano, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1972
Registro n. 7, foglio n. 235

(7073)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1972.

Nomina del presidente della commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91457 del 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 202, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 17 giugno 1971-16 giugno 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 00.6009 del 27 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 171, con il quale il vice direttore generale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dott. Mario Sinisi, a seguito della nomina a consigliere di Stato del direttore generale dei monopoli di Stato, dott. Armando Milano, è stato incaricato della temporanea reggenza dell'amministrazione stessa, con facoltà di esercitare tutti i compiti e le attribuzioni demandate per legge e regolamento al direttore generale dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Il dott. Mario Sinisi, nell'esercizio delle funzioni di direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di presiedere, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, la commissione del dopolavoro monopoli di Stato, fino allo scadere del triennio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1972
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 352

(7100)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1972.

Modalità e condizione per il funzionamento del fondo speciale di lire 300 miliardi costituito presso la Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante « i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, modifiche ed integrazioni delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata »;

Ritenuto che l'art. 45 della predetta legge determina l'ammontare del fondo speciale, costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui indicati nell'articolo stesso, nella misura di lire 300 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972, 1973;

Ritenuto che il predetto fondo speciale di 300 miliardi deve intendersi comprensivo dei 100 miliardi stanziati e versati dal Tesoro dello Stato a mente dell'art. 7 della legge 1° giugno 1971, n. 291 « in acconto della dotazione del fondo speciale con gestione autonoma, previsto dal provvedimento recante provvidenze nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata », provvedimento costituito, appunto, dalla legge n. 865 soprarichiamata;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, a stabilire le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che l'emanazione del presente decreto si è resa urgente e indifferibile, per cui occorre adottare la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con riserva di dare comunicazione del decreto stesso al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo speciale di lire 300 miliardi costituito con gestione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, a mente dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono depositate dal Tesoro dello Stato in apposito conto corrente, istituito a favore della Cassa stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Tali disponibilità saranno prelevate a mano a mano che occorrerà provvedere alla somministrazione dei mutui concessi ai comuni od ai consorzi di comuni interessati a valere sul fondo stesso.

Art. 2.

All'estinzione del debito per le somme prelevate dal conto corrente di cui al precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti procederà annualmente mediante il versamento ad apposito capitolo dello « stato di previsione delle entrate dello Stato » delle quote di capitale rimborsatele dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti loro concessi.

Art. 3.

Gli utili conseguiti con l'investimento delle disponibilità della gestione autonoma del « fondo speciale » saranno dalla Cassa depositi e prestiti annualmente versati al Tesoro dello Stato, al netto delle spese incontrate, risultanti dal rendiconto di ogni singolo esercizio, deliberato dal suo consiglio di amministrazione.

Le eventuali perdite nette di esercizio, risultanti dai rendiconti come sopra approvati, potranno dalla Cassa depositi e prestiti essere compensate con quanto dovuto al Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 2 precedente.

In ogni caso il Tesoro dello Stato a semplice presentazione del predetto rendiconto sarà tenuto al rimborso alla Cassa depositi e prestiti di quanto la stessa non avesse potuto recuperare nel modo anzidetto.

Art. 4.

Il saggio di interesse dei mutui da accordare con le disponibilità del fondo speciale di lire 300 miliardi sarà quello vigente per gli altri mutui della Cassa depositi e prestiti, attualmente stabilito nella misura del sei per cento.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicheranno le norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, concernenti la materia dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1972
Registro n. 14 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 374

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 11 agosto 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al decreto interministeriale 11 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Forlì, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 26 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Contributo addizionale dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza malattia ai pensionati della categoria nell'anno 1972.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*) della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti, per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*) della legge 29 novembre 1954, numero 1136;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1972 dell'assistenza di malattia ai pensionati della predetta categoria;

Decreta:

Per l'anno 1972 il contributo dovuto dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*) n. 2. della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura già determinata per l'anno 1971 di lire 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1965, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno 1971.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Esposizione europea elettrodomestici », che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per le invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7077)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dall'8 al 19 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per le invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra internazionale di coniglicoltura MIC '72 », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale di coniglicoltura MIC '72 », cha avrà luogo ad Erba (Co-

mo) dall'8 all'11 settembre 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per le invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7076)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Revoca alla ditta farmacia Bottari dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia, sito in Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2238, in data 9 giugno 1958, la ditta farmacia Bottari fu autorizzata a produrre, nel laboratorio annesso alla farmacia stessa sito in Pisa, via Borgo Stretto n. 5 (ora n. 31) dei Notari n. 13 (ora n. 23) la specialità medicinale chimica denominata « Sciroppo vermicida Bottari »;

Vista la lettera in data 2 novembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta farmacia Bottari l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia, sito in Pisa, via Borgo Stretto n. 31 e via dei Notari n. 23 concessa con decreto A.C.I.S. n. 2238 in data 9 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7101)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Revoca alla ditta società in accomandita semplice Sintesi di N. Transerico e C. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2567, in data 31 marzo 1958, la ditta Società in accomandita semplice Sintesi di N. Transerico e C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Sesto San Giovanni (Milano), via Balsamo (ora via F.lli Picardi) n. 89, specialità medicinali chimiche, preparati galenici nelle forme di fiale e sciroppi e prodotti chimici usati in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 6 marzo 1969 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società in accomandita semplice Sintesi di N. Transerico e C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Sesto S. Giovanni (Milano), via F.lli Picardi, 89, concessa con decreto ministeriale n. 2567 in data 31 marzo 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano, è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7104)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Dalvem, sita in Cusano Milanino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S., in data 28 ottobre 1952, la ditta Dalvem fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Cusano Milanino (Milano), via Ligustro, 5, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Dalvem l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Cusano Milanino (Milano), via Ligustro, 5, concessa con decreto A.C.I.S. del 28 ottobre 1952.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al comm. rag. Francesco Petruzzelli il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(7237)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Chiusa

Con decreto interministeriale n. 547 in data 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di due relitti di terreno facenti parte dell'ex campo di tiro a segno sito in comune di Chiusa in provincia di Bolzano, compresi nella P.T. 202/II del comune censuario di Lazfans distinte con le particelle fondiarie 17/4 e 17/8, della superficie complessiva di mq. 622.

(7293)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

482° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 21 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1972, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 184, con il quale alla I.T.E.T. S.p.a. « Società per l'Incremento Termale e Turistico », con sede in Viterbo, è rilasciata, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Le Zitelle », sita in territorio del comune di Viterbo.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1972, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 250, con il quale alla Società per azioni « Terme Montirone », con sede in Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata parte della concessione di acqua termo-minerale denominata « Montirone », in territorio del suddetto comune; la parte trasferita ed intestata assume la denominazione « President ».

In conseguenza, l'area della concessione di acqua termominerale « Montirone », è ridotta ad Ha. 63.66.16.

Decreto del prefetto della provincia di Venezia 28 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia il 6 marzo 1972, registro n. 1, foglio n. 50, con il quale alla Società per azioni Acqua minerale S. Benedetto, con sede in Scorzè, provincia di Venezia, è accordata la concessione dell'acqua minerale del pozzo ubicato in località « Guizza » in territorio del comune di Scorzè, provincia di Venezia, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 25 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio il 15 marzo 1972, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale alla I.P.I.M. (Ingegneria promozioni industriali minerarie Società per azioni) con sede in Roma, è concessa, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite denominata « Acquaforte », sita nel territorio dei comuni di Valentano, Ischia di Castro e Farnese, provincia di Viterbo.

Decreto del prefetto della provincia di Vicenza 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia, il 6 marzo 1972, registro n. 1, foglio n. 48, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Alba », sita in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, di cui è titolare in base al decreto prefettizio n. 15292 in data 13 giugno 1969, la Società a r. l. Fonti di Valli del Pasubio, è intestata, con effetto decorrente dal 4 luglio 1970, alla Società per azioni Fonti Valli del Pasubio, con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

Decreto del prefetto della provincia di Padova 2 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia il 6 marzo 1972, registro n. 1, foglio n. 49, con il quale alla ditta Mardegan Artemio, domiciliata nel comune di Monselice, provincia di Padova, è accordata la concessione di prelievo dell'acqua minerale del pozzo ubicato in località « Costa », in comune di Monselice, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 23 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bologna, il 26 febbraio 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale alla Società per azioni Laterizi Pica, con sede in Pesaro, è accordata per la durata di anni tre a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla esistente nella località « Torcivia », sita in territorio del comune di Pesaro.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 20 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli il 1° marzo 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta Arcangelo Annunziata, con sede in Matera, è concessa la proroga di eseguire i lavori estrattivi per lo sfruttamento del giacimento di argilla denominato « Serritello La Valle », sito nell'omonima località del comune di Matera, per la durata di anni dieci a decorrere dal 13 gennaio 1972.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 8 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Milano il 16 marzo 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale è revocato il decreto del distretto minerario di Milano n. 1136 del 19 giugno 1971, con il quale è stata accordata per la durata di anni dieci alla Società per azioni Cave R.P.R., la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Bisentrate », contenuto nei mappali 44, 53, 62, 63, 64, 65, 85 della mappa di Pozzuolo Martosana, provincia di Milano.

Decreto del prefetto della provincia di Firenze 25 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze il 30 marzo 1972, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale al sig. Giuseppe Calamai, residente a Cintoia Bassa n. 42 nel comune di Greve, provincia di Firenze, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Cintoia », sita in territorio del comune di Greve, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7159)

Spostamento del periodo di svolgimento del « XII Salone del mobile italiano » di Milano

Con nota del 24 aprile 1972, i promotori del « XII Salone del mobile italiano » hanno comunicato che organizzeranno in Milano la predetta manifestazione dal 23 al 28 settembre 1972 anzichè dal 23 al 30 settembre 1972 come precedentemente programmato.

(7160)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Prof. Dino Pizzetti », con sede in Massa Marittima.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1972 il dott. Giuseppe Ferraro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Prof. Dino Pizzetti », con sede in Massa Marittima (Grosseto), in sostituzione del rag. Danilo Bisogni, dimissionario.

(7157)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

« n. A.247 del 19 aprile 1972 relativa alle quotazioni delle valute di conto valutario ».

(7162)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 20 Finanze, foglio n. 341, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal custode di immobili demaniali signor Salvatore Giovanni per l'annullamento del decreto ministeriale 31 gennaio 1967, n. 24136, con il quale è stata respinta l'istanza dell'interessato in data 8 maggio 1964, tendente ad ottenere che la infermità « sinusite mascellare sinistra con nevralgia del trigemino » fossero riconosciute come contratte in servizio e per causa di servizio.

(7161)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di razzo denominato « Floberts »

Con decreto ministeriale n. 10.01352, in data 26 aprile 1972, il razzo denominato « Floberts » che la S.p.a. Floberts intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Madonna dell'Arco (Napoli) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7158)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.834.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7247)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.631.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7248)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.394.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7249)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.945.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7250)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Cabras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.257.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7251)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 605.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7252)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7253)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.323.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7254)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.489.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7255)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.489.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7256)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 78.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7257)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 21 maggio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Taranto — Intestazione: Castellana sac. Michele, nato a Martina Franca il 22 aprile 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 24.100.

Roma, addì 5 aprile 1972

(6120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 19 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,05	582,05	582,12	582,05	581,90	582,02	582 —	582,05	582,05	582 —
Dollaro canadese	589,15	589,15	589,50	589,15	588,60	589,07	589 —	589,15	589,15	589,10
Franco svizzero	150,56	150,56	150,58	150,56	150,57	150,55	150,54	150,56	150,56	150,55
Corona danese	83,59	83,59	83,56	83,59	83,50	83,57	83,56	83,59	83,59	83,55
Corona norvegese	88,73	88,73	88,76	88,73	88,50	88,73	88,73	88,73	88,73	88,70
Corona svedese	122,55	122,55	122,58	122,55	122,50	122,53	122,51	122,55	122,55	122,50
Fiorino olandese	181,20	181,20	181,05	181,20	181 —	181,17	181,15	181,20	181,20	181,20
Franco belga	13,247	13,247	13,25	13,247	13,22	13,24	13,25	13,247	13,24	13,20
Franco francese	116,25	116,25	116,23	116,25	116,25	116,23	116,22	116,25	116,25	116,20
Lira sterlina	1521 —	1521 —	1521,50	1521 —	1520,50	1521,05	1521,10	1521 —	1521 —	1521 —
Marco germanico	182,995	182,995	182,98	182,995	182,90	182,98	182,975	182,995	182,99	182,95
Scellino austriaco	25,1995	25,1995	25,205	25,1995	25,19	25,20	25,21	25,1995	25,19	25,15
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,58	21,61	21,55	21,60	21,59	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	9,018	9,018	9,02	9,018	9 —	9,01	9,02	9,01	9,018	9 —

Media dei titoli del 19 maggio 1972

Rendita 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,30
» 5 % (Ricostruzione)	95,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
» 5 % (Città di Trieste)	96,425
» 5 % (Beni esteri)	97,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,25
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	99,675
» 6 % » » 1971-86	99,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1972

Dollaro USA	582,025
Dollaro canadese	589,075
Franco svizzero	150,55
Corona danese	83,575
Corona norvegese	88,73
Corona svedese	122,53
Fiorino olandese	181,175
Franco belga	13,248
Franco francese	116,235
Lira sterlina	1521,05
Marco germanico	182,985
Scellino austriaco	25,205
Escudo portoghese	21,60
Peseta spagnola	9,019

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Secondo concorso per titoli per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale da formare mediante concorso biennale per titoli ai sensi dell'art. 2 della predetta legge;

Visto il decreto interministeriale in data 29 marzo 1969 col quale è stato bandito il primo concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Considerato che occorre procedere all'espletamento del secondo concorso, essendo trascorso il biennio dalla data del primo bando;

Decreta:

E' approvato il secondo bando di concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, con le modalità di cui appresso:

Art. 1.

E' indetto il secondo concorso per titoli per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

Art. 2.

I candidati devono possedere, alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore agli anni 25;

4) buona condotta;

5) possesso da almeno due anni, del diploma di laurea in architettura o in ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche o in geografia o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio o in sociologia, ed altre lauree; per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario altresì il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la formazione dell'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale dell'urbanistica.

Le domande, in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovranno indicarsi: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, nè di avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Qualora il candidato risieda all'estero la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università o istituto di istruzione italiano da almeno due anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonchè, per i laureati in architettura o in ingegneria il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) titoli accademici relativi alla materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale (incarichi di insegnamento a livello universitario, libere docenze, assistentato, ecc.) con specificazione dei periodi in cui siano state effettivamente esercitate le attività connesse ai titoli;

3) documentazioni di attività di ricerca, di attività professionale, ecc. nella materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, con specificazione dei lavori svolti e dei periodi di effettivo esercizio delle predette attività;

4) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, quale: partecipazioni a concorsi, pubblicazioni, prestazioni di altre attività, partecipazioni a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, borse di studio, ecc.

Alla domanda i candidati dovranno allegare anche un curriculum riassuntivo dell'attività svolta, nonchè un elenco in duplice copia e in carta semplice, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 5.

Il giudizio sull'ammissione all'albo è pronunziato da una commissione composta da quattordici membri, e precisamente:

dal presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

dal presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un ispettore generale all'uopo delegato dallo stesso presidente;

dal direttore generale dell'urbanistica o da un ispettore generale all'uopo delegato dallo stesso direttore generale;

dal direttore generale delle antichità e belle arti o da un ispettore generale o centrale all'uopo delegato dallo stesso direttore generale;

da cinque rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

da due docenti universitari in materie attinenti alla pianificazione territoriale;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

da un rappresentante dell'I.N.U.

I rappresentanti dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti sono scelti dal Ministero dei lavori pubblici da una terna di nominativi proposta dai consigli stessi.

I due docenti universitari sono designati dal Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 6.

I candidati che siano proposti dalla commissione per l'ammissione all'albo riceveranno comunicazione diretta dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data della anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'urbanistica, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti;

5) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 7.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono però essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica ed il timbro dello ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

Art. 8.

L'inscrizione all'albo è disposta con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, sulla base delle proposte della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(7095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di tirocinio di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 576;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 574;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, convertito, con modificazioni in legge 26 luglio 1970, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa il programma delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di tirocinio di ruolo presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che siano vedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di assistente;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di specializzazione conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o presso la ex scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

g) servizio prestato per almeno cinque anni come insegnante nelle scuole materne o elementari per ciechi o con funzioni di assistente negli istituti per ciechi.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e temporaneamente interdetti per il periodo della interdizione.

I requisiti previsti nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4.

L'età minima dovrà essere compiuta non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso; il limite massimo di età non dovrà essere superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti maschi devono, altresì, avere ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

Art. 3.

Il limite massimo d'età non si applica:

a) a coloro che abbiano *conseguito l'approvazione in precedenti* concorsi magistrali per titoli ed esami;

b) agli ex combattenti e agli appartenenti a categorie per legge assimilate (comprese i profughi). Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove e nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra e per fatti di guerra e per causa di servizio;

d) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato e alle altre categorie di candidati indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1196;

e) ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati *come civili, nonchè* al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Il limite massimo di età è elevato a 55 anni per gli invalidi e mutilati di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, nell'ipotesi che non beneficino della non applicazione di detto limite per la qualifica di ex combattente nonchè per gli invalidi e i mutilati per causa di servizio e per gli appartenenti a categorie assimilate.

Il beneficio non si applica:

a) agli invalidi iscritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11;

c) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10.

Il limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ov-

vero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

b) per il personale licenziato da enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. Il limite massimo di età non può essere elevato, per effetto del presente comma, oltre il quarantesimo anno.

Il limite massimo di età è protratto a termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni del limite massimo di età previste nei quattro precedenti commi sono cumulabili sino al raggiungimento del limite complessivo di 40 anni.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio di assistente di tirocinio incaricato o supplente nell'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche ai concorrenti che beneficiano delle altre disposizioni circa la elevazione del limite di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domande e documenti vanno trasmessi esclusivamente per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero.

Nella domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se maggiorenni;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

f) il possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi di cui all'art. 2;

g) gli anni di servizio prestati come insegnante o come assistente di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

l) gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 32 anni, chiedano la ammissione al concorso in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3, debbono precisare a pena di esclusione i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età. La relativa certificazione dovrà essere comunque prodotta entro il termine previsto per la documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti, mediante lettera raccomandata.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia pervenuta oltre i termini stabiliti;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco in duplice copia dei documenti prodotti.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo i candidati residenti all'estero e quelli che si trovino alle armi, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; i candidati rimpatriati dalla Libia possono presentare i predetti documenti nel termine di novanta giorni (circolare Presidente del Consiglio dei Ministri n. 75971/8521 del 30 settembre 1971). Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai fini previsti dal comma precedente la residenza in territorio non metropolitano, la presenza alle armi e il rimpatrio dalla Libia, dovrà essere comprovato mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla precedenza nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza e della riserva, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di chiusura delle prove orali: in questo caso, per detti titoli, non saranno attribuiti i punti previsti dall'annessa tabella di valutazione.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Ai fini dell'attribuzione dei punti previsti dall'allegata tabella per il titolo di studio, i candidati debbono presentare, unitamente alla domanda, un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto magistrale, attestante i voti conseguiti nell'esame di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale sempreché da esso risultino i voti conseguiti. In caso di omessa presentazione, entro il suddetto termine, del certificato o del diploma, sarà attribuito il punteggio minimo, previsto per la valutazione del titolo di studio.

Art. 6.

Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda nei termini prescritti:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 4;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, a meno

che non dimostrino con apposito certificato medico, che la causa è venuta a cessare;

c) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa; ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume; l'integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione ed usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del presente articolo è disposta sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del primo comma del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Ministro dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Parimenti, sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 4.

Del provvedimento di decadenza di cui al precedente comma sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dai diritti alla precedenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 5, terzultimo comma.

Art. 7.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno, peraltro, facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968) e successive modificazioni (legge 11 maggio 1971, n. 390, *Gazzetta Ufficiale* 158 del 24 giugno 1971).

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli artt. 16 e 17 della legge medesima, e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio sono legalizzate dal provveditore agli studi;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati, non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

L'amministrazione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici o amministrazioni.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farci ritorno, possono fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto da comprovare. Per tali documenti, essi debbono indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

Art. 8.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nella graduatoria di merito saranno invitati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero Direzione generale istruzione elementare Ufficio istituti per ciechi e sordomuti, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Coloro che beneficiano della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art. 2, debbono altresì, presentare i documenti attestanti il diritto al suddetto beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici in data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza (per i soli concorrenti che hanno compiuto il 21° anno di età);

4) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) diploma di abilitazione allinsegnamento elementare in originale o in copia ottenuta con i procedimenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7; solo se il diploma non sia stato ancora rilasciato, certificato sostitutivo di esso (1).

Il diploma o il certificato sostitutivo sarà richiesto soltanto ai concorrenti che non abbiano presentato l'uno e l'altro documento a corredo della domanda di ammissione;

6) diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o diploma per educatori dei ciechi dell'ex scuola di metodo « A. Romagnoli » presentato con le modalità di cui al precedente punto 5);

7) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirne il pieno adempimento dei suoi doveri, e particolarmente, immune da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni.

---

(1) Si rammenta che il certificato sostitutivo ha valore fino al momento del rilascio del diploma originale e che pertanto l'ufficio è tenuto ad acquisire l'originale o copia autentica ottenuta con i procedimenti indicati nel precedente art. 7. Si rammenta altresì che l'attestazione di conseguita abilitazione rilasciata dal preside non sostituisce il diploma originale nè il certificato sostitutivo.

Qualora il diploma originale o il certificato sostitutivo sia smarrito o distrutto, il concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in unico esemplare, dal competente provveditore agli studi a norma dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso. Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924, il concorrente deve presentare un certificato, in un unico esemplare, del preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o distruzione del diploma originale.

Dal certificato deve risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di una commissione medica.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso nei confronti dei candidati che non risultino fisicamente idonei alle mansioni di assistente di tirocinio;

8) documento attestante la posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari:

a) estratto dello stato di servizio militare, per gli ufficiali;

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

Sono tenuti alla presentazione del documento anche coloro che, dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare;

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva. Questo certificato è rilasciato dal sindaco e deve contenere il visto di conferma del commissariato di leva competente;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco per coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva.

Quando qualche documento di rito non sia in tutto o in parte redatto in conformità delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, l'interessato è invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarlo entro il termine di giorni quindici dalla data in cui e recapitato l'invito.

Non è ammessa regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta.

I concorrenti che non ottemperino all'invito di presentare i documenti entro il prescritto termine di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, incorreranno nella sanzione di decadenza dal diritto alla nomina prevista dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'amministrazione che chiederà le opportune informazioni esclusivamente ai sindaci (1).

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale, possono presentare, in luogo dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 8), copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate rilasciata dalla competente amministrazione in data non anteriore a tre mesi a quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti. Alla copia dello stato di servizio deve, inoltre, essere unita un'attestazione della competente amministrazione, dalla quale risulti se il dipendente sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 7) e 8), un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto di assistente.

Nel certificato deve essere altresì attestato che l'interessato è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radiologia ed eventualmente radiografia) con esito negativo.

Art. 9.

I risultati conseguiti nelle prove di esame di precedenti concorsi magistrali, per titoli ed esami, di cui si chiede la valutazione, devono essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, ovvero del Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale e, infine, se si tratti di concorso indetto da un comune in regime di autonomia scolastica, mediante attestazione del provveditore o dell'autorità comunale.

(1) Vedi nota n. 7880/8 del 4 maggio 1965, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove d'esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione, le prove del concorso di cui si tratta si considerano superate con la votazione minima di 6/10 o di 7/10 a suo tempo richiesta per ottenere l'approvazione del concorso stesso.

Il servizio prestato nelle scuole elementari deve essere documentato mediante un certificato rilasciato dall'ispettore scolastico.

Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente nelle scuole materne ed elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti, il certificato è rilasciato dal direttore dell'istituto o della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il certificato è rilasciato dal rettore del convitto o dalla direttrice dell'istituto di educazione femminile; per il servizio prestato nelle scuole d'istruzione secondaria, il certificato è rilasciato dal direttore o dal preside della scuola; per il servizio prestato nelle scuole elementari annesse ai riformatori governativi il certificato è rilasciato dal direttore del riformatorio; per il servizio prestato nelle biblioteche popolari il certificato è rilasciato dalla sovraintendenza bibliografica competente per territorio, e in esso deve essere attestato che il concorrente ha prestato effettivo e lodevole servizio per un periodo non inferiore a due anni, ogni altro certificato di servizio è rilasciato dall'autorità scolastica competente.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, ratificato con modificazioni con legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i reduci della prigionia, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, il foglio matricolare rilasciato nei modi indicati dalla circolare 5 ottobre 1964, n. 1615 O.M. del Ministero della difesa-Esercito.

I partigiani combattenti, qualora il loro requisito non sia comprovato dalla documentazione militare di cui al precedente comma, devono produrre il documento rilasciato dalla competente autorità (commissioni regionali di 1° grado o commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso della qualifica di partigiano-combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare la dichiarazione della competente commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione o della guerra di liberazione ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole e collettive, nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione o un certificato rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano stati indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale è stata contratta l'invalidità o dal competente ente pubblico.

I profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia di residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni della qualifica di profugo rilasciata in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Gli orfani di guerra e gli appartenenti a categoria assimilata compresi i figli di invalidi di guerra di prima categoria e di invalidi civili per fatti di guerra di prima categoria, debbono presentare un certificato rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, devono produrre la documentazione nei modi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge medesima.

I figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio e gli appartenenti a categorie assimilate, devono presentare ai soli fini della precedenza prevista dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lo stato di famiglia e un documento rilasciato a nome del genitore, comprovante, in conformità di quanto prescritto nel presente articolo, il requisito di invalido.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, devono documentare la loro qualifica mediante certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, gli insigniti di ogni altra prestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I perseguitati politici o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento nelle scuole statali dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, con un atto ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione o con dichiarazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; i non iscritti all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione, oltre che nei modi predetti anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale o direttta della non appartenenza del concorrente all'ex partito fascista.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato rilasciato dalla competente autorità israelitica.

I coniugati e vedovi devono produrre lo stato di famiglia rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, dal comune di residenza. I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato devono produrre copia dello stato di servizio.

I dipendenti non di ruolo di una amministrazione statale, devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

I concorrenti già dipendenti dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione rilasciata dalla competente autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, e gli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia esentati per motivi non disciplinari, devono presentare un certificato del rettore dell'università, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato deve indicare i motivi della cessazione.

Apposita documentazione militare deve essere prodotta anche ai fini della valutazione del servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, unitamente ad un certificato, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, i concorrenti abbiano presentato regolare domanda di incarico o supplenza e siano stati inclusi in graduatoria.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Essa è costituita, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292:

1) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con funzioni di presidente;

2) dal preside dell'istituto statale « A. Romagnoli »;

3) da un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere.

La collegialità della commissione giudicatrice deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale e conclusivo (1).

Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione, nè l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare qualcuno dei membri, il Ministro lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fino allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugati ovvero parenti o affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado civile, nè coloro che abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove di esame.

Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado civile.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge in materia di compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici per i concorsi di ammissione alle carriere statali.

Art. 11.

La commissione giudicatrice dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 per la prova orale e di 25 per i titoli, ripartiti come nella tabella allegata.

La commissione di cui al precedente art. 10 si esprimerà in trentesimi che saranno rapportati in cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabilite; ai candidati sarà data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I concorrenti debbono presentarsi, sia alla prova scritta sia a quella orale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata), provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

---

(1) Conf. Consiglio di Stato 16 gennaio 1963 Sezione VI Marotti c.M.P.I. (in Rassegna il *Consiglio di Stato* - gennaio 1963).

Art. 14.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata agli stessi membri della commissione giudicatrice, cui, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti fra gli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal terz'ultimo comma dello art. 10.

Art. 15.

L'esame consterà di una prova scrittta e di una orale (vedasi allegato *B*).

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei concorrenti e all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti.

Quindi, il presidente della commissione giudicatrice, fatta constatare l'integrità della busta contenente il tema, lo estrae e ne dispone la dettatura ai candidati.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sei ore.

Ai concorrenti è proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra loro o con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare seco appunti, libri o note; la commissione metterà a disposizione dei concorrenti qualche dizionario della lingua italiana perchè possano consultarlo. Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dalla commissione giudicatrice e portare il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta entro una busta insieme ad una altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome, del luogo di nascita e della data di nascita, quindi, consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri della commissione giudicatrice, il quale vi apporrà immediatamente la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi.

Art. 16.

La commissione, nel giorno in cui si riunisce per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude la scheda col nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati di volta in volta su ciascuno, con l'inchiostro, un breve giudizio e il voto rispettivamente assegnati, si aprono le sole buste corrispondenti agli elaborati che abbiano ottenuto almeno 30/50 (18/30) su ciascun tema viene assegnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Art. 17.

E' ammesso alla prova orale il concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 30/50 (18/30).

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla commissione.

Nella partecipazione di ammissione alla prova orale è data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Perde il diritto alla prova di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla commissione la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un'altro giorno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Sono approvati nella prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno 30/50 (18/30).

Art. 18.

La commissione giudicatrice procede, per i candidati approvati nella prova scritta e orale; alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato *C*) e nei limiti ivi indicati per ciascuna categoria di essi.

Art. 19.

La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria di merito, nella quale sono iscritti, nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove di esame e di quelli attribuiti ai titoli, i candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno punti 75 su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove di esame e, in entrambi i casi, non meno di 6/10 in ciascuna prova.

In caso di parità di punti, l'ordine di graduatoria è determinata, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 20.

In base alla graduatoria di merito è formata un'unica graduatoria di vincitori, nella quale sono inclusi, nell'ordine, tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso.

Sono applicabili al concorso previsto dalla presente ordinanza le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 21.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, la osservanza delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni ha luogo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La concessione della riserva è in tutti i casi subordinata allo stato di disoccupazione all'atto della nomina.

Art. 22.

Nella graduatoria di merito devono essere distintamente indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, quello assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Nella graduatoria dei vincitori devono essere indicati, per ciascun concorrente, i punti complessivi.

Nella graduatoria dei vincitori e in quella di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 23.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti la commissione e dal segretario stesso.

Dai verbali debbono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli e complessivamente, per ciascuna categoria di titoli, nonchè la graduatoria di merito.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano le proprie osservazioni sulle operazioni di procedura o sui punti attribuiti ai singoli concorrenti.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sul concorso con le eventuali proposte della commissione in ordine alla disciplina dei concorsi, per l'immissione nel ruolo degli assistenti di tirocinio presso l'istituto statale « A. Romagnoli ».

Art. 24.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Art. 25.

L'amministrazione comunica a ciascun concorrente compreso nella graduatoria di merito il punteggio conseguito e la collocazione nella graduatoria medesima, invitandolo a presentare i documenti di rito secondo le modalità stabilite nello art. 8.

Art. 26.

I candidati iscritti nella graduatoria dei vincitori sono nominati nei posti di assistente di tirocinio in prova nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma.

I posti che si rendano disponibili per effetto di rinunce di concorrenti sono coperti mediante l'iscrizione dei concorrenti

che ne abbiano titolo per il punteggio conseguito ovvero, nei limiti previsti dai precedenti articoli 20 e 21, per diritto alla riserva dei posti.

Art. 27.

Il provvedimento di nomina deve essere comunicato allo interessato mediante lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione della decorrenza, del giorno stabilito per l'assunzione del servizio, nonchè della sede assegnatagli. L'assistente di tirocinio che non assuma servizio entro il termine stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Amministrazione una proroga che non può eccedere i due mesi. Scaduta la proroga eventualmente concessa, l'assistente di tirocinio che non abbia assunto servizio è dichiarato decaduto dalla nomina.

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di assunzione in servizio.

I provvedimenti di decadenza della nomina sono comunicati con lettera raccomandata agli interessati.

Se l'assistente di tirocinio si trova in servizio militare, consegue la nomina agli effetti giuridici, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà servizio scolastico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1972
Registro n. 25, foglio n. 159

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare — Ufficio istituti per ciechi e sordomuti — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . chiede di partecipare al concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente di tirocinio nel ruolo del personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » in Roma.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato il a provincia di ;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

d) di non aver riportato condanne penali (2);

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale;

f) di essere in possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o del diploma di educatore dei ciechi;

g) di aver prestato servizio per oltre un quinquennio come insegnante nelle scuole materne o elementari per ciechi o con funzioni di assistente negli istituti per ciechi;

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni; (eventualmente)

l) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica: se temporanea, per il periodo da a

Per i soli candidati che beneficiano della elevazione o della non applicazione del limite massimo di età:

Il sottoscritto beneficia della non pubblicazione (ovvero) della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli:

Per i soli candidati che abbiano la residenza all'estero o che si trovino alle armi o che siano rimpatriati dalla Libia:

Il sottoscritto, avendo la residenza all'estero (ovvero) trovandosi alle armi (3), si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione (ovvero) essendo rimpatriato dalla Libia, si riserva di presentare i titoli valutabili entro novanta giorni.

A tal fine, allega il certificato attestante la residenza allo estero (ovvero) la presenza alle armi (3) (ovvero) il rimpatrio dalla Libia.

Recapito del sottoscritto (4): (comune, provincia, numero di codice di avviamento postale, via e numero civico).

Data

Firma (5)
(nome e cognome)

---

(1) Indicare gli eventuali motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne riportate nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti.

(3) Per i soli concorrenti maschi.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, con particolare riferimento ai problemi tiflologici, il quale consenta di accertare la maturità raggiunta dal candidato nella personale riflessione su problemi educativi e nella sicurezza e proprietà dei mezzi espressivi.

L'esame orale è rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e le attitudini all'esercizio della funzione specifica.

Esso verte sui seguenti argomenti:

1) Problemi fondamentali del rapporto educativo: fini e fattori dell'educazione; rapporto maestro-scolaro; educazione familiare; educazione scolastica e tempo libero; scuola, società ed educazione sociale; la scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa.

Conoscenza dell'opera e del pensiero di un autore italiano o straniero di tiflopedagogia che abbia prevalentemente trattato il rapporto tra l'educatore e l'alunno non vedente.

I candidati dovranno dimostrare, inoltre, di aver letto una opera di interesse prevalentemente pedagogico o psicologico sulla problematica del giuoco, dell'attività occupazionale della infanzia e, in genere, dell'impiego del tempo libero.

2) Conoscenza sicura del materiale didattico e dei sussidi speciali adottati nella scuola materna e nella scuola dell'obbligo per minorati della vista.

3) Formazione storica dello Stato italiano e linee essenziali della sua struttura attuale, quale è espressa nella Costituzione repubblicana.

4) Nozioni di legislazione scolastica relativa alla scuola materna ed elementare e, in particolare, conoscenza dei principali aspetti dell'organizzazione degli istituti per non vedenti, sia sotto il profilo storico, sia in relazione alla realtà odierna e alle sue attuali esigenze.

Legislazione speciale per la Scuola dei minorati della vista.

5) Conoscenza delle principali norme di igiene scolastica, oltre ad un'adeguata informazione sulla profilassi delle malattie oculari, della prevenzione della cecità e delle tecniche pedagogiche più idonee per la tutela dei residui di funzione visiva.

ALLEGATO *C*

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) *Titoli di cultura* (Massimo dei punti attribuibili 14):

1) Diploma di abilitazione magistrale punti da 2 a 7

Valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:

dalla media di 6 a quella di 6,49	punti	2 —
dalla media di 6,50 a quella di 6,99	»	3 —
dalla media di 7 a quella di 7,49	»	3,50
dalla media di 7,50 a quella di 7,99	»	4 —
dalla media di 8 a quella di 8,49	»	4,50
dalla media di 8,50 a quella di 8,99	»	5 —
dalla media di 9 a quella di 9,49	»	6 —
dalla media di 9,50 a quella di 10	»	7 —

2) Diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista conseguito presso l'istituto statale « A. Romagnoli » punti da 1,50 a 5

con qualifica di buono o ex idoneo punti 1,50
con qualifica di distinto o ex buono » 3 —
con qualifica di ottimo » 5 —

3) Laurea in pedagogia punti da 2 a 4

si assegnano:
fino al 98 punti 2 —
dal 99 al 104 » 2,50
dal 105 al 109 » 3 —
alla laurea con il massimo » 3,50
alla laurea con lode » 4 —

4) Laurea in materie letterarie punti da 1 a 3

si assegnano:
fino al 98 punti 1 —
dal 99 al 104 » 1,50
dal 105 al 109 » 2 —
alla laurea con il massimo » 2,50
alla laurea con lode » 3 —

La valutazione si effettua come sopra indicato solo nel caso in cui il candidato non sia in possesso della laurea in pedagogia; in caso contrario si valuta alla stregua degli altri diplomi di cui al n. 5.

5) Altri diplomi di laurea: per ciascuno punti 1

6) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la scuola di magistero professionale per la donna . . punti 0,50

7) Diploma di abilitazione per l'insegnamento nelle classi per fanciulli ambliopi conseguito in corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione punti 0,50

8) Certificati di frequenza di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione;

certificati rilasciati ai sensi dell'art. 401 del R. G. sui servizi dell'istruzione elementare a conclusione di corsi organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dall'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana;

nonchè certificati di corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche; diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1545; diploma conseguito nei corsi di specializzazione didattica per la emigrazione e la colonizzazione, rilasciati dalla sede centrale dell'Istituto italiano per l'Africa, con la controfirma dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione o rilasciati dall'Istituto orientale di Napoli o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana (1):

per ogni corso . . . punti 0,10
con un massimo complessivo di » 0,40

9) *a*) Diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del R. G. 26 aprile 1928, n. 1297;

b) Diplomi di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice . . punti 0,50

Non si valuta più di un titolo sopra elencato.

10) *a*) Risultato conseguito nelle prove d'esame di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare indetti dai provveditori, dai comuni in regime di autonomia scolastica, dal Ministero (per il concorso nazionale rurale) o dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana punti da 5 a 9

Valutata in decimi la votazione ottenuta nelle prove d'esame, si assegnano:

ai 6/10 punti 5
ai 7/10 » 6
agli 8/10 » 7
ai 9/10 » 8
ai 10/10 . . » 9

Si aggiungono le eventuali frazioni centesimali di punto. (In caso di più concorsi, si valuta quello più vantaggioso per il candidato).

b) Risultato di altri concorsi magistrali: per ognuno punti 1.

11) Risultato conseguito nei concorsi per titoli ed esami, indetti dal Ministero della pubblica istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato punti 1

B) *Titoli di servizio* (1) (Massimo dei punti attribuibili 10):

1) *a*) Servizio prestato come assistente di tirocinio incaricato o supplente nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) punti 0,50
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) » 1,00
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 1,50

b) Servizio prestato come insegnante elementare incaricato o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli educandati femminili dello Stato e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari o materne degli istituti statali dei ciechi e sordomuti o in quelli non statali prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da enti di cultura; nelle scuole materne statali annesse agli istituti magistrali; nelle scuole magistrali, servizio di scuola popolare comunque prestato compreso il servizio in centri di lettura purchè qualificato; nelle scuole carcerarie; nelle scuole militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie (della Regione siciliana), sempre chè il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate.

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico, per almeno 5 mesi (almeno 6 mesi, per il servizio nei centri di lettura) salvo i casi previsti dalla nota n. 1 precedente:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) punti 0,40
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) » 0,80
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 1,20

c) Servizio prestato come assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) punti 0,30
per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) » 0,60
per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) » 0,90

d) Maggiorazione del servizio di cui alle lettere *a*) e *c*) solo per il servizio prestato nell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:

per ogni anno qualificato « buono » maggiorazione di punti 0,20
per ogni anno qualificato « distinto » maggiorazione di » 0,40
per ogni anno qualificato « ottimo » maggiorazione di » 0,60

e) Servizio prestato come assistente incaricato o supplente nelle scuole elementari degli istituti statali o in quelli prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti:

per ogni anno qualificato « buono » (buono con 8) . . punti 0,30

---

(1) Non sono valutabili i diplomi conseguiti al termine di corsi nazionali di educazione fisica organizzati dalla ex G.I.L. o dall'ex O.N.B.

(1) E' computato come servizio scolastico agli effetti della valutazione, il tempo che l'assistente di tirocinio o l'assistente o il maestro abbia trascorso lontano dalla scuola:

a) se l'assenza fu dovuta a motivi di salute o profilattici e non superi i 2 mesi, o a motivi di famiglia e non superi i 15 giorni;

b) per servizio militare di leva, o richiamo d'autorità, secondo le norme stabilite dal successivo n. 7).

per ogni anno qualificato « distinto » (buono con 9) » 0,60

per ogni anno qualificato « ottimo » (valente) . » 0,90

f) Servizio prestato con il rilascio della qualifica in doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici; dallo Stato o da altri enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali.

La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno 5 mesi di effettivo servizio o per almeno 4 o 3 ore giornaliere rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni.

Si attribuisce per ogni anno scolastico il punteggio di cui alla lettera *b*) (1).

2) Servizio prestato in scuola unica:

maggiorazione per ogni anno punti 0,20
fino ad un massimo di » 1,20

Si intendono a questo fine scuole uniche le scuole elementari pluriclasse costituite da un solo posto di maestro, dipendente dallo Stato o dai comuni in regime di autonomia scolastica o gestite da uno degli enti delegati di cui agli articoli 69 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni. Sono quindi, escluse le scuole popolari, le scuole sussidiate, le scuole sussidiarie della Regione siciliana, le scuole serali, festive, estive, per militari, carcerarie, ecc.

3) Servizio prestato nelle scuole elementari dei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e al decreto ministeriale 31 agosto 1957, con qualifica di almeno « buono »:

per ogni anno, maggiorazione di punti 0,50

Il punteggio contemplato nel presente numero si attribuisce solo se l'insegnante abbia dimorato in sede, condizione che deve risultare dal relativo certificato di servizio.

La maggiorazione di cui sopra è cumulabile con quella di cui al precedente n. 2.

4) Servizio di cui al n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a 16 giorni punti 0,10

5) Servizio prestato nelle scuole festive ed estive istituite dai provveditorati agli studi, nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri enti; servizio prestato come istitutrice delle maestre istitutrici negli educandati femminili dello Stato; servizio non qualificato prestato nei doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri enti pubblici:

per ogni mese o frazione residua non inferiore a 16 giorni punti 0,10

Per effetto della valutazione dei vari servizi di cui al presente numero non può essere, comunque, superato il massimo di punti 0,50

6) Servizio prestato nelle biblioteche popolari e qualificato « lodevole » per un periodo non inferiore a due anni:

per il primo biennio, ogni anno punti 0,25
per il quinquennio successivo, per ogni anno » 0,20

7) *a*) Servizio militare o assimilato (compreso il periodo di infermeria volontaria della C.R.I. regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-1946, purchè non iniziato dopo il 25 aprile 1945.

E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-1946, nei confronti dei reduci della prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta.

E' valutato, altresì, nei confronti dei mutilati o degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945). Alle stesse condizioni prescritte nel presente n. 7) è valutato il periodo di deportazione civile;

b) Servizio militare di leva o per richiamo d'autorità (1) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, qualora risulti che, per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente fosse incluso in una graduatoria per gli incarichi e le supplenze:

per ogni anno prestato senza avere riportato condanne (8 mesi o frazione superiore a 4 mesi) punti 1,50

8) Perseguitati politici o razziali:

per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono durante il cessato regime per motivi politici o di razza, prestare servizio di provvisorio o di supplente, sono valutati, come servizio scolastico, con la massima qualifica, gli anni in cui essi sono rimasti assenti, per tali motivi, dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1944-45. (1*bis*) (2).

C) *Benemerenze* (Massimo dei punti attribuibili 1)

1) Croce di guerra al merito	punti	0,10
Medaglia di bronzo e croce di guerra al valor militare	»	0,25
Promozione per merito di guerra e medaglia d'argento al valor militare	»	0,50
Medaglia d'oro al valor militare	»	0,75
2) Mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi per fatti di guerra, mutilati e invalidi per causa di servizio: appartenenti a categorie assimilate	»	0,75
3) Vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti in guerra o per fatti di guerra, o di caduti per causa di servizio, appartenenti a categorie assimilate	»	0,50
4) Diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1053:		
di 1ª classe	»	0,50
di 2ª classe	»	0,40
di 3ª classe	»	0,30
5) Diplomi di benemerenza di cui all'art. 384 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297:		
di 1ª classe	»	0,30
di 2ª classe	»	0,20
di 3ª classe	»	0,10

(1) Il punteggio attribuito ai servizi di cui alla lettera *b*) non è cumulabile con quello di cui alla lettera *f*), nel caso in cui i servizi siano stati prestati contemporaneamente.

Quando si verifichi tale contemporaneità è valutato soltanto il servizio di cui alla lettera *b*).

(1) Da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.

(1-*bis*) L'assenza dalla scuola di cui al n. 8 si valuta per il periodo di 12 mesi dalla data di inizio dell'assenza.

(2) La valtazione di cui ai numeri 7-*a*) e 8) si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12 di quello previsto per un anno.

(7089)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nei ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il

personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astrofisico di Catania l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai citttadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità *non sanabile;*

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario *comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.*

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) *patente automobilistica;*

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1948, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 279

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere
00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di .) il ., chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1972.

A tal fine sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) . . .;

7) di non essere stat. destituit. o dispensat. dall'impiego presso una pubblica amministrazione; e di non essere stat. dichiarat. decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. sottoscritt dichiara inoltre di essere residente nel comune di (provincia di . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Ottica geometrica: l'approssimazione geometrica dell'ottica; la velocità della luce e sua misura; le leggi di Cartesio; specchi piani e sferici; fasci sottili di raggi; l'approssimazione di Gauss; diottri piani e sferici; l'indice di rifrazione e sua misura; lenti sottili; sistemi ottici centrati; punti cardinali; lenti grosse; i limiti dell'ottica geometrica; le aberrazioni di cromatismo, di sfericità, di astigmatismo, di coma, di curvatura di campo, di distorsione.

Nozioni di fotometria: l'occhio dal punto di vista fisico; cenni di tecnica fotografica; la lente d'ingrandimento; gli oculari; il canocchiale astronomico e quello terrestre; i telescopi; cerchio meridiano, riflettori equatoriali, riflettori-celostata; cenni sulla correzione delle aberrazioni; strumenti ausiliari; micrometri, microscopi, microfotometri; unità energetiche e fotometriche della radiazione; sistemi di magnitudini; filtri.

Ottica fisica: le onde elettromagnetiche; la riflessione e la rifrazione secondo l'ottica ondulatoria; i principali fenomeni di diffrazione; potere risolutivo di strumenti ottici; i principali fenomeni di interferenza; i principali fenomeni di polarizzazione; effetti magneto-ottici.

Spettroscopia: processi di emissione della radiazione; il corpo nero; vari tipi di spettroscopi a prisma; vari tipi di spettroscopi a reticolo; potere risolutivo degli spettroscopi; spettrografia e quantometria.

(7096)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1956, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1972, n. 1813, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Saltalamacchia dott. Attilio, ispettore capo superiore.

Membri:

Matteucci dott. Armando, ispettore capo;
Papitto dott. Vincenzo, ispettore capo;
Ranieri dott. ing. Antonio, ispettore principale;
Panini dott. Lamberto, ispetttore capo superiore a riposo.

Membri aggregati:

Cannizzo prof. Forcina Lidia, insegnante d'istituto tecnico;
Motteran rag. Antonio, segretario superiore di 1ª classe.

Segretario:

Zazza Elio, segretario superiore.

Roma, addì 27 aprile 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7086)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1970, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica anno accademico 1970-71, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1970, registro n. 9 Difesa Aeronautica, foglio n. 370;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1970, con il quale vengono modificati gli articoli 18 e 19 del decreto ministeriale 18 marzo 1970 che bandisce il concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1970, registro n. 14 Difesa, foglio n. 282;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa Aeronautica, foglio n. 168;

Visto il decreto ministeriale in data 30 agosto 1970, con il quale viene sostituito un membro della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970, registro n. 29 Difesa, foglio n. 138;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale: Vicomanni Roberto; Bagolin Sergio; Bucchino Raffaele; Bonafiglia Sergio; Gandini Giovanni; Sannino Giovanni; Vorrasi Giuseppe; Briotti Arcangelo; Crispo Alfonso; Braga Alfredo; De Leo Roberto; Lapegna Lindo; Ippoliti Sante; Massa Gerardo; Fabbiani Maurizio; Lanni Michele; Divona Raffaello; Van Den Hende Alberto; ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri: Adelasio Giuseppe; Caruso Di Spaccaforno Angelo; Del Duca Luigi; Silvestri Salvatore; Braccini Sandro; Boni Walter; Taramelli Mario; Filippi Bruno; Fior Walter; Cusano Paolo; Licari Salvatore; Voyron Luciano; Sangiorgi Valeriano; Bonafiglia Sergio; Gandini Giovanni; Sannino Giovanni; Da Pra Ivan; Vecchi Alfeo; Margollicci Enrico; Crispo Alfonso; Braga Alfredo; Capobianco Paolo; De Leo Roberto; Lapegna Lindo; Fabbiani Maurizio; Lanni Michele; non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto ministeriale 18 marzo 1970, di concorso:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centocinquanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71:

N.	Candidato	Punti
1.	Debertolis Claudio	punti 37,863
2.	Bergnesi Massimo	» 37,818
3.	Giola Roberto	» 37,772
4.	Laino Luigi	» 37,681
5.	Righi Paolo	» 37,636
6.	Rosetti Renato	» 37,590
7.	Sarnà Vivenzio	» 37,545
8.	De Carlo Giuliano	» 37,500
9.	Landi Carlo	» 37,454
10.	Nini Marino	» 37,409
11.	Tubi Stefano	» 37,363
12.	Porcelli Giuliano	» 37,318
13.	Bertollo Domenico	» 37,272
14.	Di Tommaso Agapito	» 37,227
15.	Ocone Giampaolo	» 37,181
16.	Caiazzo Giuseppe	» 37,136
17.	Maglionico Giovanni	» 37,090
18.	Boni Valter	» 37,045
19.	Enna Antonio	» 37,000
20.	Cavicchi Doriano	» 36,954
21.	Fincato Francesco	» 36,909
22.	Patrese Luigi	» 36,863
23.	Rosa Marco	» 36,818
24.	Esposito Aiardo Antonio	» 36,772
25.	Befi Angelo	» 36,727
26.	Bonato Mario Alessandro	» 36,681
27.	Nichele Luciano	» 36,636
28.	Fabian Rino	» 36,590
29.	Biccari Eligio	» 36,545
30.	Rocca Scipione	» 36,500
31.	Valente Pietro	» 36,454
32.	Piccirillo Carmine	» 36,409
33.	Costantini Augusto	» 36,363
34.	Bologna Roberto Maria	» 36,318
35.	Sassone Roberto	» 36,227
36.	Guagliardo Giuseppe	» 36,181
37.	Drovandi Enrico Erminio	» 36,136
38.	Meneghini Telemaco	» 36,090
39.	Lauri Raffaele	» 36,000
40.	Mele Francesco	» 35,954
41.	Neri Roberto	» 35,909
42.	Annibali Angelo, nato il 5 luglio 1950	» 35,863
43.	Quartucci Saverio, nato il 24 settembre 1950	» 35,863
44.	De Rogatis Lucio, nato il 30 settembre 1950	» 35,863
45.	Conti Maurizio	» 35,000
46.	Miraldi Bernardino	» 34,954
47.	Lombardi Claudio	» 34,909
48.	Rossi Euro	» 34,863
49.	Noto Mario	» 34,818
50.	Paone Raffaele	» 34,772
51.	Collalti Corrado	» 34,727
52.	Pastore Domenico	» 34,590
53.	Corona Franco	punti 34,500
54.	Bassignano Enrico	» 34,409
55.	Mantovani Piero	» 34,363
56.	Aquili Gianfranco	» 34,318
57.	De Gennaro Antonio	» 34,000
58.	Graziano Nicola	» 33,954
59.	Cantarini Marco	» 33,909
60.	Natoli Pietro	» 33,863
61.	Missarino Fermo	» 33,818
62.	Lanni Italo	» 33,772
63.	Tundis Saverio	» 33,590
64.	Paladino Cataldo	» 33,500
65.	Giordano Giovanni	» 33,454
66.	Trigiani Giorgio	» 33,409
67.	Tornitore Tonino	» 33,000
68.	Cavezzale Aldo	» 32,909
69.	Razzante Mario	» 32,863
70.	Carnevale Alberto Mario	» 32,818
71.	Borghini Gaspare	» 32,636
72.	Sanzani Mariano	» 32,500
73.	Caffarena Marco	» 32,318
74.	Ciccarelli Alfredo	» 31,863
75.	De Santis Corrado	» 31,818
76.	Tatavitto Raffaele	» 31,681
77.	Carnio Costantino	» 31,636
78.	Paier Raffaele	» 31,590
79.	Bassi Roberto	» 31,500
80.	Cicalese Vitoantonio	» 31,409
81.	Scolaro Piermario	» 31,363
82.	Nassini Lorenzo	» 31,272
83.	Dondi Piero	» 31,227
84.	Abbondante Michelangelo	» 30,000
85.	Mungo Giuseppe	» 29,909
86.	Di Fabio Beniamino Fabio	» 29,818
87.	Prini Ugo Giorgio	» 29,727
88.	Marcianò Gabriele	» 29,636
89.	Cacciatore Giulio	» 29,590
90.	Mertino Aniello	» 29,500
91.	Galluccio Generoso	» 29,000
92.	Caminita Edoardo	» 28,909
93.	Nieri Franco	» 28,863
94.	Trinchera Giovanni	» 28,818
95.	Bindoni Giorgio	» 28,772
96.	Vesce Renato	» 28,727
97.	Colangelo Antonio	» 28,681
98.	Castronovi Domenico	» 28,636
99.	Rizzo Schettino Giuseppe	» 28,590
100.	Umilio Angelo	» 28,227
101.	Saponaro Michele	» 28,500
102.	Vezzani Mirko	» 28,454
103.	Gattola Federico	» 28,409
104.	Vecchio Renato	» 28,363
105.	Galassi Angelo	» 28,318
106.	Franzesè Carlo	» 28,272
107.	Randazzo Giuseppe	» 28,227
108.	Volpe Attilio	» 28,181
109.	Parovel Lucio	» 28,136
110.	De Vivo Gioacchino	» 28,045
111.	Antonini Alessandro	» 28,000
112.	Passaretti Sergio	» 27,909
113.	De Rossi Domenico	» 27,818
114.	Papponetti Sergio	» 27,500
115.	Struzzi Lorenzo	» 27,318
116.	Scuotto Costantino	» 27,000
117.	Castaldo Raffaele	» 26,954
118.	Liguori Pantaleo	» 26,863
119.	Fanfarillo Sisto	» 26,727
120.	Ciurlino Rocco	» 26,454
121.	Vitagliano Giosuè	» 26,363
122.	Caldiani Graziano	» 26,272
123.	Giacomini Gilberto	» 26,181
124.	Loiodice Vito	» 26,136
125.	Fornari Achille	» 26,090
126.	Inguscio Raffaele	» 26,045
127.	Tamburrini Mariano	» 26,000
128.	Pontali Fabio	» 25,909
129.	Toffolo Rosanno	» 25,863
130.	Longo Massimo	» 25,772
131.	Morini Dario	» 25,727
132.	Da Pos Gianfranco	» 25,681
133.	Ruocco Giuseppe	» 25,636
134.	Uria Mulloni Massimo	» 25,590
135.	Chiarenza Elia	» 25,500

136. Abate Giovanni . . . . punti 25,454
137. Cuomo Bruno » 25,363
138. Manzini Vincenzo » 25,272
139. Giovannini Silvano » 25,181
140. Grieco Arturo, nato il 22 gennaio 1951 » 25,000
141. Proscia Nicola, nato il 22 luglio 1951 » 25,000
142. Mastrone Ciro » 24,500
143. Pitacco Paolo » 24,409
144. Anzalone Calogero » 24,363
145. Bernard Maurizio » 24,318
146. Calabrese Raffaele » 24,272
147. Serani Olivio » 24,227
148. Noto Raffaele » 24,136
149. Fiorenti Bernardis Edi . » 24,090
150. De Minicis Orazio » 24,045

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1970-71:

1. Cannici Francesco punti 39,954
2. Giordano Renato » 39,909
3. Grasso Luigi » 39,863
4. Spinelli Vito, « Nunziatella » » 39,818
5. Galeotti Angelo » 39,818
6. Sgueglia Aldo » 39,681
7. Boldrini Mauro » 39,500
8. Spedicato Ottavio » 39,000
9. Cicero Francesco, « Nunziatella » » 38,772
10. Caturano Luigi » 38,772
11. Peluso Carlo . » 38,727
12. Lella Palmino . » 38,681
13. Benedetti David » 38,636
14. Pighetti Vincenzo » 38,590
15. Palma Nunzio » 38,545
16. Vaccari Domenico, nato l'8 maggio 1950 » 38,500
17. Cappelli Alberto, nato il 14 luglio 1950 » 38,500
18. Mela Andrea . . . . » 38,454
19. Di Marino Antonmassimo » 38,409
20. Del Prete Rocco » 38,363
21. Pizziolo Luciano . » 38,318
22. Toselli Ferruccio » 38,272
23. Giovenga Paolo » 38,227
24. Pauselli Claudio » 38,181
25. Bottari Elio » 38,136
26. Trapani Giovanni » 38,090
27. Bini Luciano » 38,045
28. Boerci Daniele » 38,000
29. Minutillo Emanuele » 37,909
30. Debertolis Claudio » 37,863
31. Panicali Giuseppe » 37,818
32. Panaro Vincenzo . » 37,772
33. Maragno Nicola » 37,727
34. Righi Paolo » 37,636
35. Rosetti Renato » 37,590
36. Sarnà Vicenzio . . . » 37,545
37. De Carlo Giuliano . . » 37,500
38. Landi Carlo . » 37,454
39. Di Tommaso Agapito . . » 37,227
40. Maglionico Giovanni . » 37,090
41. Enna Antonio . . . » 37,000
42. Fincato Francesco . » 36,909
43. Esposito Aiardo Antonio . » 36,772
44. Befi Angelo . » 36,727
45. Nichele Luciano . . . . » 36,636
46. Fabian Rino . . » 36,590
47. Biccari Eligio » 36,545
48. Rocca Scipione . . . . . » 36,500
49. Guagliardo Giuseppe . » 36,181
50. Mele Francesco . . . » 35,954
51. Annibali Angelo, nato il 5 luglio 1950 . » 35,863
52. Quartucci Saverio, nato il 24 settembre 1950 » 35,863
53. de Rogatis Lucio, nato il 30 settembre 1950 » 35,863
54. Conti Maurizio . » 35,000
55. Miraldi Bernardino » 34,954
56. Lombardi Claudio . » 34,909
57. Pastore Domenico . punti 34,590
58. Corona Franco » 34,500
59. De Gennaro Antonio » 34,000
60. Graziano Nicola » 33,954
61. Lanni Italo » 33,772
62. Tundis Saverio » 33,590
63. Giordano Giovanni » 33,454
64. Della Mea Luciano » 33,409
65. Caviglia Roberto » 33,000
66. Semprini Franco » 32,909
67. Razzante Mario » 32,863
68. Caffarena Marco » 32,318
69. Ciccarelli Alfredo » 31,863
70. Bassi Roberto » 31,500
71. Cicalese Vitoantonio » 31,409
72. Scolaro Piermario » 31,363
73. Nassini Lorenzo » 31,272
74. Abbondante Michelangelo » 30,000
75. Mungo Giuseppe » 29,909
76. Di Fabio Beniamino Fabio . » 29,818
77. Prini Ugo Giorgio » 29,727
78. Ferretti Giovanni, nato il 18 settembre 1950 » 29,636
79. Cesari Fabio, nato il 22 settembre 1950 » 29,636
80. Caiazzo Donato . . . » 29,590
81. Saponaro Giovanni » 29,000
82. Trinchera Giovanni » 28,818
83. Vesce Renato » 28,727
84. Colangelo Antonio » 28,681
85. Rizzo Schettino Giuseppe » 28,590
86. Umilio Angelo » 28,545
87. Galassi Angelo » 28,318
88. Franzese Carlo » 28,272
89. Randazzo Giuseppe » 28,227
90. Volpe Attilio » 28,181
91. De Vivo Gioacchino » 28,045
92. Passaretti Sergio » 27,909
93. De Rossi Domenico » 27,818
94. Papponetti Sergio » 27,500
95. Scuotto Costantino » 27,000
96. Castaldo Raffaele » 26,954
97. Giacomini Gilberto » 26,181
98. Loiodice Vito » 26,136
99. Inguscio Raffaele » 26,045
100. Tamburrini Mariano » 26,000
101. Pontali Fabio . . » 25,909
102. Toffolo Rosanno » 25,863
103. Morini Dario » 25,727
104. Da Pos Gianfranco » 25,681
105. Cuomo Bruno » 25,363
106. Mastrone Ciro » 24,500
107. Serani Olivio . . » 24,227
108. Fiorellini Bernardis Edi » 24,090

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1972
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 185

(7097)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1972, registro n. 3 Difesa - pers. civ., foglio n. 156, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

(7183)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 13018 e n. 13019 in data 16 novembre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia del dott. Teodoro Caruso alla condotta medica del comune di Pellezzano;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Teodoro Caruso;

Considerato che il dott. Giovanni Battista Giuliani, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Giuliani è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pellezzano.

Il sindaco del comune di Pellezzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 2 maggio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(7137)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2261 del 28 marzo 1972, con il quale i dottori Gaggiano Michelarcangelo e Cornacchia Luigi venivano nominati vincitori, rispettivamente delle condotte veterinarie di Margherita di Savoia e del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia;

Visto che il dott. Gaggiano Michelarcangelo non ha assunto servizio entro il termine fissato dal comune e che pertanto è da ritenere rinunciatario;

Considerato che occorre procedere ad una variante della graduatoria dei vincitori al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 1° aprile 1971;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211 e successive modifiche;

Decreta:

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco indicata:

Fontana Domenico Antonio: Margherita di Savoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 3 maggio 1972

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(7090)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2324 del 16 ottobre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 109 del 25 febbraio 1972, con il quale è stata approvata la variante alla graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del predetto concorso;

Vista la nota n. 818 del 19 aprile 1972 con la quale il presidente del consorzio veterinario di Conflenti ed uniti comunica la non accettazione della nomina a veterinario condotto di ruolo, in quel consorzio, da parte del dott. Giuseppe Restuccia;

Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che i veterinari dott. Mario Poeta, dott. Umberto De Franco, dott. Antonio Laganà, dott. Vincenzo Gallelli e dott. Francesco Antonio Pintimalli, classificati nell'ordine, dopo il suddetto dott. Restuccia, appositamente interpellati, hanno rinunciato all'assegnazione della condotta di cui sopra;

Considerato che il dott. Francesco Boscarelli, classificatosi all'ottavo posto dopo il dott. Pintimalli, ha dichiarato di accettare l'assegnazione della condotta di Conflenti ed uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Boscarelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Conflenti, Martirano, Martirano Lombardo e Motta S. Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 29 aprile 1972

Il veterinario provinciale: CURCIO

(7066)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario ispettore addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Terni.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1031 del 20 luglio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario ispettore addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Terni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni n. 3886 del 23 dicembre 1971, con il quale, ai sensi e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 nella persona del dott. Filino Ferroni, veterinario condotto del comune di Narni;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura e dall'ordine dei veterinari di Terni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, recante norme sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, contenente modifiche al regio decreto suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto della Giunta regionale umbra n. 9 del 29 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, *direttore di divisione* del Ministero della sanità.

Componenti:

Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Monetti dott. Gabriele, *vice prefetto della prefettura di* Terni;

Castrucci prof. Giovanni, docente di ruolo in malattie infettive e polizia veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente di ruolo in tecnica delle necroscopie presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Perugia;

Ferroni dott. Filino, veterinario condotto del comune di Narni.

Segretario:

Sellini dott. Vincenzina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni nonchè, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Terni ed a quello del comune di Terni.

Terni, addì 3 maggio 1972

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(7067)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 463-AA.6/10 in data 12 marzo 1971, successivamente modificato con decreto n. 771-AA.6/10 in data 11 maggio 1971;

Visto il proprio decreto n. 463-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che i vincitori delle condotte consorziali veterinarie con sede nel comune di Gazzo Padovano e nel comune di Castelbaldo, sono stati dichiarati rinunciatari alla condotta assegnatagli;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione delle condotte sopra citate ad altri sanitari idonei che seguono in graduatoria i vincitori delle stesse;

Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dai candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra e che seguono in graduatoria i candidati rinunciatari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale veneta in data 22 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Picchioni Luciano è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Gazzo Padovano e Grantorto.

Il dott. Nardotto Antonio, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo-Masi e Merlara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, allo albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 aprile 1972

Il veterinario provinciale: BERTI

(7065)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. **20.**

Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella « Friulia S.p.A. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del 27 aprile 1972*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La verifica che l'attività della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per azioni Friulia S.p.a. » si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale, come previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, e sia costantemente rivolta al conseguimento di quegli obiettivi, cui è subordinata la partecipazione azionaria della Regione in detta società, è devoluta al comitato interassessoriale, istituito con l'art. 3-*bis* della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come integrata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35. A tal fine il comitato è integrato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la partecipazione dell'Assessore all'industria ed al commercio.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere opportune modifiche allo statuto della « Friulia S.p.a. », al fine di rendere più agevole la verifica di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni Friulia S.p.a. », mediante sottoscrizione di nuove azioni fino a concorrenza dell'importo di L. 2.500 milioni.

I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo II sezione V rubrica n. 3 categoria XII — il capitolo 718 con la

denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni Friulia S.p.a. » e con lo stanziamento di L. 2.500 milioni cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata con l'art. 2 della presente legge fa carico al precitato capitolo 718.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 aprile 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. **21.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente « Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 27 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

L'onere di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo; il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 aprile 1972

BERZANTI

(7020)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1972, n. **22.**

Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 2 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati servizio pubblico d'interesse regionale l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e la elaborazione di dati socio-economici nell'ambito regionale, sia il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell'ente Regione e delle analoghe esigenze di altre pubbliche amministrazioni e di altri enti, che operano nel territorio regionale e che chiedono di giovarsi di tale servizio.

Alle realizzazioni, di cui al precedente comma, provvede la Regione.

I rapporti della Regione con le pubbliche amministrazioni e gli enti, di cui al primo comma, sono regolati da apposite convenzioni, alla cui stipulazione provvede l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale.

L'Amministrazione regionale può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario derivante agli enti locali e loro consorzi per il soddisfacimento delle esigenze di cui al primo comma del presente articolo.

I problemi emergenti dall'applicazione delle citate convenzioni saranno sottoposti all'esame di un apposito comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e composto dai legali rappresentanti degli enti convenzionati o dai loro delegati permanenti.

Art. 2.

L'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico, anche disgiuntamente, possono dall'Amministrazione regionale essere affidati in concessione a società od enti specializzati a prevalente capitale pubblico.

I modi ed i tempi di attuazione del sistema, le modalità di gestione del medesimo, le condizioni e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione saranno regolati con apposita convenzione.

Alla stipula della convenzione provvede l'Assessore alle finanze, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3.

Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di tre, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalità di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell'automazione, della consulenza di detti esperti potrà in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall'impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

Art. 4.

Per l'adattamento dei locali, il rinnovo di attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del centro di calcolo dell'Università di Trieste, è autorizzata una sovvenzione di lire 60 milioni nell'esercizio finanziario 1972.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 340 milioni per l'esercizio 1972 e quella di lire 1 miliardo e 400 milioni per gli esercizi successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo I — sezione I — rubrica n. 3 — categoria III — il capitolo 95 con la denominazione: « Spese per l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico dell'ente Regione » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 340 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire un miliardo e 340 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 95

e quello di lire 1 miliardo e 400 milioni, previsto per gli esercizi successivi, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per l'assunzione del personale di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge e quello relativo alla consulenza prevista dal terzo comma dello stesso articolo fanno carico rispettivamente ai capitoli 31 e 92 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito «per memoria» — al titolo II — rubrica n. 1 — categoria XI — il capitolo 126 con la denominazione: «Somme rimborsate da pubbliche amministrazioni e da altri enti operanti nel territorio regionale per l'impianto, lo sviluppo e la gestione a loro favore del sistema informativo elettronico dell'ente Regione».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al titolo I — sezione II — rubrica n. 8 — categoria IV — il capitolo 184 con la denominazione: «Sovvenzione all'Università degli studi di Trieste per l'adattamento dei locali, il rinnovo delle attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del centro di calcolo della stessa università» e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 60 milioni autorizzata con l'art. 4 della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 184.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 aprile 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1972, n. 23.

Fusione di Enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 2 maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge:

a) la fusione degli enti ospedalieri costituiti rispettivamente dall'ospedale provinciale per lungodegenti «Ettore Gregoretti» e dall'ospedale specializzato provinciale neurologico «Giovanni Sai» entrambi siti a Trieste, nell'ente ospedaliero costituito dall'ospedale generale regionale «Ospedali riuniti, Maggiore e di Santa Maria Maddalena», con sede nella stessa città;

b) la fusione dell'ente ospedaliero costituito dall'ospedale specializzato regionale pneumologico «Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta» di Gorizia nell'ente ospedaliero costituito dall'ospedale generale provinciale «Vittorio Emanuele III» con sede nella stessa città.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 aprile 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1972, n. 24.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 2 maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale alle associazioni di cooperative di cui all'art. 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali.

Tale sovvenzione è corrisposta, per il 30% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali fra tutte le associazioni di cui al comma precedente e per il restante 70% fra le stesse in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni di cui all'articolo precedente ed alle organizzazioni regionali istituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonchè per l'assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall'Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative aventi sede nella Regione per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio, utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di celebrazioni e di manifestazioni di propaganda cooperativa, nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale, nel quadro di una politica di incentivazione e di diffusione delle forme cooperative nell'ambito della Regione, è autorizzata a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

la stampa e la propaganda cooperativa;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Art. 4.

Per ottenere la sovvenzione prevista dall'art. 2 le associazioni e le cooperative sono tenute ad inviare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Presidenza della Giunta regionale Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

Insieme alla domanda gli enti sopra menzionati sono tenuti a presentare il programma ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative ammissibili a sovvenzione ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Nel preventivo di cui sopra potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi ed attrezzature e per il personale dipendente necessarie alla attuazione del programma presentato.

Il Presidente della Giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di un intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alle disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 5.

Le associazioni e le cooperative beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'art. 2 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale è stata concessa la sovvenzione stessa, una dettagliata relazione sull'attività svolta in relazione al programma ed al preventivo precedentemente presentati, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.

Art. 6.

La presente legge abroga le seguenti parole di cui all'art. 1, punto 3, lettera *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23: « nonchè per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione ».

Art. 7.

Nella prima applicazione della legge il termine di presentazione della domanda per ottenere la sovvenzione di cui all'art. 2 è prorogato al 60° giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Gli enti cooperativi che hanno beneficiato delle sovvenzioni previste dall'art. 1, punto 3, lettera *a*), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono tenuti a presentare la documentazione prescritta dal precedente art. 5 entro il 30 settembre 1972.

Art. 9.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, è istituito — al titolo I sezione IV rubrica n. 2 cooperazione categoria IV, il capitolo 243 con la denominazione: « Sovvenzioni alle associazioni di cooperative per l'attuazione delle loro finalità istituzionali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Per gli scopi previsti dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo I sezione IV rubrica n. 2 cooperazione categoria IV, il capitolo 244 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore delle associazioni di cooperative ed alle organizzazioni regionali costituite fra le predette per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione dei quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, per l'assistenza tecnica alle società cooperative e per ogni altro intervento riconosciuto utile allo sviluppo della cooperazione, nonchè a favore di società cooperative per la partecipazione a convegni, congressi, seminari e viaggi di studio rivolti ad approfondire la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi o di nuove tecniche di amministrazione, per celebrazioni e manifestazioni di propaganda cooperativa, nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile per lo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Alla predetta spesa complessiva di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 242 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio 1972.

La variazione relativa al capitolo 242, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche nell'elenco 1 allegato al bilancio medesimo.

I precitati oneri di lire 50 milioni e di lire 100 milioni fanno carico, per l'esercizio finanziario 1972, rispettivamente ai sopraindicati capitoli 243 e 244 mentre quelli di pari importo relativi a ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 5 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo I sezione IV rubrica n. 2 cooperazione categoria III, il capitolo 238 con la denominazione: « Spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi, viaggi di studio; per la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi; per l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici; per la stampa e la propaganda cooperativa e per ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento di lire 5 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 237 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

La variazione relativa al capitolo 237, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche all'elenco 1 allegato al bilancio medesimo.

L'onere di lire 5 milioni fa carico, per l'esercizio finanziario 1972, al sopracitato capitolo 238 mentre quello relativo agli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

CAPO II

Sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, agli organi provinciali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative.

Art. 12.

L'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, riconosciuta l'opportunità dell'intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato in allegato alla domanda dagli organi indicati nel precedente art. 11, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone la concessione della sovvenzione in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio.

Per la dimostrazione sull'impiego del contributo si osservano le modalità previste dall'art. 5 della presente legge.

Art. 13.

Per gli scopi previsti dall'art. 11 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974, la spesa di lire 35 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al titolo I sezione V rubrica n. 5 categoria IV, il capitolo 371 con la denominazione: « Sovvenzioni agli organi provinciali delle associazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative per la realizzazione delle loro finalità istituzionali » e con lo stanziamento di lire 35 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 35 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 371 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 aprile 1972

BERZANTI

(7021)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.